

CONSIGLIO PROVINCIALE DI GROSSETO

Seduta del 02/10/2007
Deliberazione n° 50 del 02/10/2007

OGGETTO

Regolamento per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e funzionamento della commissione esaminatrice per il rilascio dell'abilitazione professionale - Approvazione.

=====
Componenti presenti (*=assente):

Belmonti Fidenzio	Longo Giovanna
Biserni Giovanni Battista	Lorenzini Susanna
Borghì Massimo (Presidente del Consiglio)	Martini Sergio
Cancelliere Roberto	(*) Mengoni Francesco
(*) Ceccherini Bruno	(*) Peccianti Serena
(*) Cerulli Roberto	(*) Pianelli Michele
(*) Checcacci Paola	Quercia Marco
Costagliola Furio	Savelli Leonardo
Cutini Laura	Scheggi Lio (Presidente della Provincia)
Gennai Cesare	Turbanti Enzo
Giordano Michele	Ubaldi Alfredo
Guidi Doretta	Vencia Luigi
Lanzoni Libertario	

Presenti n.19

Presiede il Presidente del Consiglio	BORGHI MASSIMO
Partecipa il Segretario Generale	Dr.ssa Rita Benini
Scrutatori:	Guidi, Martini e Ubaldi

=====

SETTORE INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE

OGGETTO

Regolamento per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e funzionamento della commissione esaminatrice per il rilascio dell'abilitazione professionale - Riapprovazione.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Grosseto, 24/08/2007

IL DIRIGENTE
ing. Massimo Luschi

===== **RISERVATO AL SETTORE CONTABILE** =====

Parere in ordine alla regolarità contabile: non necessità

Grosseto, (senza data)

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
dr.ssa Silvia Petri

=====

PROPONENTE

SERGIO BOVICELLI

===== **RISERVATO AL SEGRETARIO GENERALE** =====

Visti i sovrastanti pareri;

Il presente provvedimento è stato adottato dal Consiglio Provinciale, preso atto di quanto emerso nel dibattito e dell'esito della votazione in allegato "2".

IL SEGRETARIO
dr.ssa Rita Benini

IL PRESIDENTE
Massimo Borghi

Costituiscono parte integrante e sostanziale di essa i seguenti allegati:

- Regolamento per la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e funzionamento della commissione esaminatrice per il rilascio dell'abilitazione professionale"– allegato "1";

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO che le funzioni inerenti la vigilanza e l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono state attribuite alla Provincia;

- che con propria deliberazione n° 15 del 31.03.2005 e' stato approvato il "Regolamento agenzie consulenza pratiche automobilistiche ed estensione al funzionamento della commissione esaminatrice per il rilascio dell'abilitazione professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto";
- con determinazione del Direttore n° 1306 del 27.03.2006 e' stato modificato l'allegato n° 4 alla suindicata deliberazione, relativamente alla variazione della disponibilita' degli studi di consulenza in alcuni comuni della Provincia;
- che e' emersa la necessita' di apportare delle modifiche al suddetto regolamento, alcune di carattere sostanziale, compresa quella relativa allo snellimento della prova di esame per il riconoscimento dell'idoneita' professionale all'esercizio dell'attività di consulenza ed alla semplificazione della documentazione amministrativa per il rilascio/ variazione dell'autorizzazione;

VISTE le seguenti fonti normative di cui si è tenuto conto per la redazione del nuovo "Regolamento per la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e funzionamento della commissione esaminatrice per il rilascio dell'abilitazione professionale":

- Legge 08.08.1991 n° 264: "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" e successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs. 30.04.92 N° 285 "Nuovo codice della strada" (artt. 92 e 123);
- Decreto del Ministro dei Trasporti 08.02.92: "Approvazione del modello di ricevuta temporaneamente sostitutivo del documento di circolazione del mezzo di trasporto o di abilitazione alla guida";
- Decreto del Ministro dei delle Infrastrutture e Trasporti 09.11.92, n° 1091200: "Definizione dei criteri relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio della medesima attività";
- Decreto del Ministro dei Trasporti 09.12.92, n°1160800: "Definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale, ed in rapporto con l'indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto";
- Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.92 n° 495: "Regolamento d'esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada" (art.337);
- Legge 04.01.94 n° 11: "Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto terzi" e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 16.04.96, n°338, "Regolamento concernente i programmi di esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto";
- Decreto L.gs. 31.03.1998 n°112: "Conferimento funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle

Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15.03.97 n°59”;

- D.M. 01.03.2000 n° 127:”Regolamento concernente le modalita' di organizzazione dei corsi di formazione professionale per l'esercizio dell'attivita' di consulenza per circolazione dei mezzi di trasporto”;
- Accordo Stato - Regioni- Enti locali, " Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3 del D.Lgs n. 112/98, pubblicato sulla GURI del 25.03.2002, n°71”;

VISTO il rapporto prot. n° 124510 in data 30.07.2007 del Settore Infrastrutture e Manutenzioni – Servizio Mobilità e Sicurezza;

VISTO il nuovo regolamento, opportunamente modificato, redatto sulla base delle norme di riferimento sopra elencate;

RITENUTO OPPORTUNO, a seguito di quanto in premesse evidenziato, approvare il nuovo “Regolamento per la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e funzionamento della commissione esaminatrice per il rilascio dell'abilitazione professionale”, composto da n°51 articoli, allegato “1” alla presente, della quale forma parte integrante e sostanziale, che sostituisce il precedente regolamento approvato con deliberazione n° 15 del 31.03.2005;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento e' il Responsabile del Servizio Mobilità e Sicurezza, Geom. Luciano Ferrari;

- che trattasi di materia di competenza consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2°, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000;
- che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole della III^a Commissione Consiliare Permanente, espresso nella seduta del 20/09/2007;

D E L I B E R A

Attese le premesse:

1. Di approvare, a seguito delle modifiche apportate, il nuovo “Regolamento per la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e funzionamento della commissione esaminatrice per il rilascio dell'abilitazione professionale”– allegato “1” al presente atto, del quale forma parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il nuovo regolamento sostituisce quello approvato con propria deliberazione n° 15 del 31.03.2005.

Deliberazione consiliare n° 50 del 2 ottobre 2007**ALLEGATO "2"**

Il Presidente del Consiglio provinciale, preso atto che nessuno dei presenti chiede di intervenire, pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto con il seguente esito accertato dagli scrutatori e proclamato dallo stesso Presidente del Consiglio provinciale.

COMPONENTI PRESENTI	N°	19
COMPONENTI ASTENUTI	N°	0
COMPONENTI VOTANTI	N°	19
VOTI FAVOREVOLI	N°	19
VOTI CONTRARI	N°	0

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Rita Benini

La Presente deliberazione:

- Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 é stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 05/10/2007, vi è rimasta affissa per 15 giorni consecutivi (siglato in originale dal Messo Notificatore)
- Ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del citato D. Lgs. n° 267 del 2000, è divenuta esecutiva, in data _____, per decorrenza del termine dalla data di affissione.

FASE DEL CONTROLLO EVENTUALE

- Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 127, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267, è stata sottoposta al controllo con protocollo n° _____ del _____;
- Trascorsi 15 giorni dalla richiesta é divenuta esecutiva, ai sensi del comma 2 del citato articolo 127, in data _____;
- Richiesta di eliminazione dei vizi di legittimità riscontrati con nota n° _____ del _____;
- Provvedimenti conseguenti assunti con deliberazione della Giunta n° ____ del _____;

- E' dichiarata nulla / annullata / parzialmente annullata / decaduta (depennare le voci non interessate) in quanto:

Grosseto _____

IL SEGRETARIO GENERALE _____

Allegato 1

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL RILASCIO DELL'ABILITAZIONE PROFESSIONALE

TITOLO I – DELLE GENERALITA'

ART. 1	FONTE NORMATIVE	PAG. 3
ART. 2	ATTIVITA' ISTRUTTORIA	PAG. 3
ART. 3	AMBITO DI APPLICAZIONE	PAG. 3

TITOLO II – DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 4	AUTORIZZAZIONE	PAG. 4
ART. 5	POSSESSO DI REQUISITI	PAG. 4
ART. 6	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE	PAG. 4
ART. 7	REQUISITI PERSONALI E MORALI	PAG. 5
ART. 8	LOCALI	PAG. 6
ART. 9	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	PAG. 7
ART. 10	RESPONSABILITA' PROFESSIONALE	PAG. 7
ART. 11	ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI	PAG. 7
ART. 12	DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE	PAG. 8
ART. 13	SEDI SECONDARIE	PAG. 8
ART. 14	PROGRAMMAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI	PAG. 9

TITOLO III – DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE

ART. 15	ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE	PAG. 9
ART. 16	DOMANDA DI AMMISSIONE	PAG. 10
ART. 17	SESSIONE DI ESAME E ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE	PAG. 10
ART. 18	COMMISSIONE D'ESAME	PAG. 10
ART. 19	FUNZIONI E COMPENSI	PAG. 11
ART. 20	ATTIVITA' DELL'UFFICIO	PAG. 11
ART. 21	PROVE DI ESAME	PAG. 11
ART. 22	PROGRAMMA DI ESAME E MODALITA' DI SVOLGIMENTO	PAG. 11
ART. 23	SUPERAMENTO DELL'ESAME	PAG. 12
ART. 24	MODALITA' DI RILASCIO DELL'ATTESTATO E ISTITUZIONE DELL'ALBO PROV.LE	PAG. 12
ART. 25	REVOCA DELL'ATTESTATO	PAG. 12

TITOLO IV – DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

ART. 26	SOGGETTI	PAG. 13
ART. 27	AUTORIZZAZIONE DELLE DELEGAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE	PAG. 13
ART. 28	ULTERIORI OBBLIGHI DELL'AUTOMOBILE CLUB	PAG. 13

TITOLO V – DELLE AUTOSCUOLE

ART. 29	COMPETENZE DELLE AUTOSCUOLE	PAG. 14
ART. 30	NORME REGOLAMENTARI APPLICABILI	PAG. 14

TITOLO VI – DELLA GESTIONE DELLO STUDIO

ART. 31	ORARI DI APERTURA	PAG. 14
ART. 32	TARIFFE ED INFORMAZIONI ALL'UTENZA	PAG. 14
ART. 33	REGISTRO GIORNALE	PAG. 15
ART. 34	RICEVUTE DI CONSEGNA DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE DEL MEZZO	PAG. 15
ART. 35	CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI	PAG. 16
ART. 36	CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'	PAG. 16
ART. 37	SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'	PAG. 16

TITOLO VII – DELLA VIGILANZA E DELLE SANZIONI

ART. 38	IRREGOLARITA'	PAG. 17
ART. 39	GRAVE ABUSO	PAG. 17
ART. 40	PAGAMENTO DELLE SANZIONI	PAG. 17
ART. 41	VIGILANZA	PAG. 17
ART. 42	VIGILANZA SUL VERSAMENTO DELL' I.P.T.	PAG. 18
ART. 43	CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI	PAG. 18
ART. 44	SCRITTI DIFENSIVI	PAG. 18
ART. 45	COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO	PAG. 19

TITOLO VIII – DELLA FORMAZIONE E DELL'AGGIORNAMENTO

ART. 46	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI CORSI	PAG. 19
---------	-------------------------------------	---------

TITOLO IX – DELLE NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 47	NORME DI RINVIO	PAG. 19
ART. 48	NORMA TRANSITORIA	PAG. 19
ART. 49	ENTRATA IN VIGORE	PAG. 19
ART. 50	ABROGAZIONI NORME	PAG. 20
ART. 51	NORMA FINALE	PAG. 20
ALLEGATO 2 (PROSPETTO DISTRIBUZIONE STUDI SUL TERRITORIO)		PAG. 21

TITOLO I DELLE GENERALITA'

ART. 1 FONTI NORMATIVE

1. La materia del settore è regolata da:
 - a. Legge 8 agosto 1991, n. 264 "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che spettano alla Provincia le funzioni relative all'autorizzazione e alla vigilanza delle imprese esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (che di seguito, per brevità, saranno denominate "Studi"), nonché dai Decreti Ministeriali di attuazione della suddetta Legge;
 - b. Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni e dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento del Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c. Legge 4 gennaio 1994, n. 11 "Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi" e successive modifiche ed integrazioni.
 - d. Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", che attribuisce che la competenza, in materia di espletamento degli esami per il conseguimento dell'idoneità per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, alla Provincia;
 - e. Provvedimento della conferenza unificata 14 febbraio 2002 "Accordo Stato Regioni Enti locali, recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112", il quale stabilisce le modalità per la costituzione della commissione di esame per il rilascio dell'idoneità per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e dal presente Regolamento.

ART. 2 ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

1. Nello svolgimento delle attività istruttorie in materia di Studi di Consulenza Automobilistica si applicano le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e successive integrazioni, modificazioni e disposizioni attuative.
2. In materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi si applicano le norme previste dal D.P.R. 445/2000 e dal D.P.R. 184/2006.

ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Per "attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" s' intende:
 - a) lo svolgimento di compiti, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, di consulenza e di assistenza e quanto ad essi connesso, effettuati a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato;
 - b) attività di rilascio di certificazione per conto di terzi e gli adempimenti ad essa connessi, qualora fossero previsti, alla data di entrata in vigore della L. 264/1991, dalla licenza per il disbrigo di pratiche automobilistiche rilasciata dal Questore, ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. Sono soggetti alle disposizioni del presente Regolamento anche le attività di cui al precedente comma esercitate, sia direttamente dall'Automobile Club d'Italia, sia dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club.

TITOLO II DELLA AUTORIZZAZIONE

ART. 4 AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che intendono esercitare l'attività di cui all'art. 3 devono richiederne autorizzazione al Direttore del Area Infrastrutture e Protezione Civile della Provincia di Grosseto.
2. L'autorizzazione sarà rilasciata al titolare di impresa individuale oppure a società di persone o di capitali e dovrà essere affissa, in modo visibile, nei locali dello Studio in cui sono acquisiti gli incarichi dei committenti.
3. Chiunque eserciti l'attività di consulenza di cui all'art. 3 senza essere in possesso della prescritta autorizzazione o dell'attestato di cui al successivo art. 15, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 10.329,00 e, contestualmente, ne sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale applicazione dell'art. 348 del Codice Penale.
4. L'autorizzazione non può essere rilasciata a soggetti con rapporti di pubblico impiego o lavoro privato, salve le deroghe di legge o di contratto e previo espresso assenso del datore di lavoro.
5. L'autorizzazione non è richiesta per l'esercente attività di servizi tecnico-amministrativi di altro Stato membro dell'Unione Europea, secondo le disposizioni di questo ultimo, che fornisca occasionalmente in Italia, per conto della propria clientela, le prestazioni di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

ART. 5 POSSESSO DEI REQUISITI

1. Impresa individuale (titolare):
 - a) requisiti personali e morali indicati all'art. 7;
 - b) attestato di idoneità professionale di cui all'art. 15;
 - c) locali idonei, secondo i criteri indicati all'art. 8.
2. Società di persone:
 - a) requisiti personali e morali indicati all'art. 7 (tutti i soci);
 - b) attestato di idoneità professionale di cui all'art. 15 (almeno uno dei soci);
 - c) locali idonei, secondo i criteri indicati art. 8.
3. Società in accomandita semplice o in accomandita per azioni:
 - a) requisiti personali e morali indicati all'art. 7 (soci accomandatari);
 - b) attestato d' idoneità professionale di cui all'art. 15 (almeno uno dei soci accomandatari);
 - c) locali idonei, secondo i criteri indicati art. 8.
4. Società di Capitali:
 - a) requisiti personali e morali indicati all'art. 7 (amministratori);
 - b) attestato d' idoneità professionale di cui all'art. 15 (almeno uno degli amministratori)
 - c) locali idonei, secondo i criteri indicati art. 8.
5. Possono conseguire l'autorizzazione di cui all'art. 4 anche cittadini non appartenenti alla Comunità Europea, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento ed in regola con il permesso di soggiorno, che deve avere durata non inferiore ai 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione.
6. L'autorizzazione, di cui al punto 5, avrà la stessa validità del permesso di soggiorno, sarà rinnovata al rinnovo e per uguale durata dello stesso e sarà revocata in caso di mancato rinnovo o di ritiro dello stesso.

ART. 6 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, di cui al precedente art. 4, redatta in carta legale e sottoscritta dal titolare dell' impresa individuale o dal legale rappresentante della società dovrà essere indirizzata al Direttore dell'Area Infrastrutture Protezione Civile nella quale dovrà essere dichiarata:
 - a) La denominazione/Ragione sociale dell'Impresa;
 - b) La sede dell'impresa ed eventuale sede dello studio (qualora fossero distinte o in caso di sedi secondarie);
 - c) Il possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 5;
 - d) Il possesso del requisito della capacità finanziaria;
 - e) L'idoneità tecnica dei locali;
 - f) identificazione dello soggetto incaricato alla gestione dello studio.
2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) Copia dell' attestato di idoneità professionale, di cui all'art. 15, secondo quanto stabilito all'art. 5;

- b) Attestazione di affidamento di importo pari ad € 51.645,69 rilasciata nelle varie forme tecniche, da:
- aziende o istituti di credito;
 - società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,49;
- c) copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto per le società di nuova costituzione;
- d) visura dell'iscrizione alla locale C.C.I.A.A. per le altre società ;
- e) attestazione di versamento:
- i. € 52,00 effettuato sul conto corrente postale n° 13776588 intestato alla Provincia Grosseto, per spese di istruttoria, sopralluoghi, in caso di nuova richiesta o variazione della Sede operativa;
 - ii. € 20,00 effettuato sul conto corrente postale n° 13776588 intestato alla Provincia Grosseto, per spese di istruttoria, sopralluoghi, in caso di qualsiasi altra variazione su autorizzazione già rilasciate;
- f) copia contratto di locazione o di compravendita, o altro atto attestante la disponibilità dei locali;
- g) pianta quotata dei locali in scala minima 1/100, redatta e firmata da un tecnico iscritto ad albo professionale, con indicazione della destinazione dei singoli vani e corredata dai relativi conteggi della superficie netta totale e di ciascun vano;
- h) dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, che i locali sono rispondenti alle disposizioni vigenti in materia igienico – sanitaria;
- i) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 (o relazione a firma di tecnico abilitato) attestante gli estremi della licenza o concessione in sanatoria e che successivamente al rilascio di detti provvedimenti i locali non sono stati oggetto di ulteriori modifiche;
- j) nel caso di soggetto con rapporto di pubblico impiego o con rapporto di lavoro privato, assenso o nulla osta del datore di lavoro a svolgere l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- k) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- l) marca da bollo € 14,62 per l'atto di autorizzazione.
3. Al fine di anticipare la procedura di rilascio dell'autorizzazione, il titolare o il legale rappresentante potrà far precedere la domanda di cui al presente articolo da una istanza preventiva di richiesta di sopralluogo dei locali in cui si svolgerà l'attività dello Studio, allegando i documenti di cui al comma 2 lett. f), g), h), i) e k).
4. Nel caso in cui il documento di cui al comma 2 lett. f) non sia ancora stato stipulato, dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del dante causa, il quale dichiara che darà in disponibilità il locale al richiedente l'autorizzazione.
5. L'attività, anche di eventuali sedi secondarie, deve essere iniziata entro trenta giorni dal conseguimento della autorizzazione ed entro i successivi trenta giorni dovrà essere presentata alla Provincia documentazione atta ad attestare l'avvenuta denuncia di inizio attività presso il Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Grosseto.
6. Qualora l'attività non venga iniziata entro il termine di cui al comma precedente, l'autorizzazione sarà revocata.
7. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 5 per la presentazione alla Provincia della documentazione atta ad attestare l'avvenuta denuncia di inizio attività presso il Registro Imprese di Grosseto, costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38.
8. Al fine di agevolare l'utenza, la Provincia ha predisposto dei propri modelli di presentazione delle istanze, previste al precedente art. 4, al successivo art. 16 e per qualsiasi altra variazione incorsa, reperibili, oltre che presso la U.O.C. Trasporti e Motorizzazione Civile di questo Ente, sul sito Web della Provincia di Grosseto: www.provincia.grosseto.it.

ART. 7 REQUISITI PERSONALI E MORALI

1. I soggetti di cui all'art. 5 devono possedere, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione in capo ad impresa individuale o società per l'esercizio delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, i seguenti requisiti:
 - a) essere cittadini italiani residenti in Italia, o cittadini di uno degli Stati membri della Comunità Europea stabiliti in Italia o cittadini extracomunitari muniti di regolare permesso di soggiorno e residenti in Italia;
 - b) avere raggiunto la maggiore età;
 - c) non avere riportato condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l'amministrazione della Giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del Codice Penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena di reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
 - d) non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
 - e) non essere stati interdetti o inabilitati o dichiarati falliti, ovvero che non sia in corso, nei loro confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
 - f) di non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 "Disposizioni contro la mafia" per sé e per le società cui appartengono.
2. Qualora venga meno uno dei requisiti di cui al comma 1 lett. a), c), d), e) e f) l'autorizzazione di cui all'art. 4 verrà revocata.

ART. 8 LOCALI

1. La sede dello studio di consulenza costituisce il luogo ove viene validamente svolta l'attività disciplinata dal L. 264/91 e dal presente regolamento.
2. I locali degli studi dovranno essere adibiti esclusivamente all'esercizio di servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.
3. I locali per l'apertura di nuovi Studi o per il trasferimento, per qualsiasi motivo, di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno distare, dai locali di altri Studi, almeno 300 metri, calcolati secondo il più breve tragitto a piedi che li congiunge.
4. In caso di trasferimento dovuto a sfratto esecutivo dai locali sede dello Studio, chiusura al traffico della strada dove lo Studio è situato, sopravvenuta inagibilità dei locali per cause accidentali documentabili e per un periodo di almeno tre mesi, la distanza minima da mantenere rispetto a ciascuno degli Studi distanti meno di m 250 è quella preesistente al trasferimento, mentre la distanza minima da mantenere rispetto a tutti gli altri Studi, ivi compresi gli Studi con sede in Comuni e Province Toscane limitrofe, non può essere inferiore a m 250.
5. Nel caso di trasferimento dello Studio, richiesto per sfratto o chiusura al traffico della strada dove ha sede lo Studio stesso, i locali da adibire a Studio potranno essere riconosciuti idonei qualora comprendano:
 - a) segreteria e archivio la cui distinta superficie sia non inferiore al 80% di quella prevista,
 - b) servizi igienici
6. I locali dovranno rispondere alla normativa edilizia comunale ed alle norme igienico - sanitarie e per la sicurezza, vigenti;
7. I locali dovranno essere completamente separati in modo permanente da altri eventuali locali diversamente utilizzati, avere l'altezza minima prevista dal Regolamento Edilizio del Comune in cui sono situati e comprendere:
 - a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq. di superficie complessiva;
 - b) servizi igienici, illuminati ed aerati, composti da bagno e antibagno;
 - c) un ingresso autonomo.
8. L'ufficio dovrà essere aerato, illuminato e dotato di un arredamento atto a consentire un agevole stazionamento del pubblico e, qualora sia ubicato in ambiente diverso dall'archivio, non dovrà avere superficie inferiore ai 20 mq.
9. Qualora lo Studio sia in possesso anche dell'autorizzazione per l'attività di autoscuola, i locali destinati all'attività dello Studio e della autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria diretti alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto prescritto ai precedenti commi;
10. Il disposto del presente articolo si applica anche alle imprese individuali o società che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto al successivo comma 11.
11. Sono esenti da quanto disposto dal presente articolo gli Studi autorizzati alla data di entrata in vigore della L. 264/1991, fintantoché esercitano l'attività negli attuali locali, o che trasferiscono la propria sede a causa di sfratto, dichiarato non per morosità ed a condizione che sia pure dichiarata l'impossibilità del reperimento di locali idonei.
12. Le caratteristiche dei locali non potranno essere modificate se non previo assenso del Direttore dell'Area.
13. Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club d'Italia possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso.
14. L'uso dei locali diverso da quanto disposto dai precedenti commi 1 e 13 costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38. In tale caso il titolare o legale rappresentante sarà diffidato dal persistere nell'uso suddetto e dovrà ripristinare la situazione pregressa entro il termine che verrà precisato nel provvedimento di diffida. Il mancato ripristino della situazione pregressa entro il termine assegnato costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti del successivo art. 39.
15. La modifica dei locali senza l'assenso del Direttore dell'Area costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38.

ART. 9 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione verrà rilasciata compatibilmente con i parametri fissati dalla programmazione provinciale di cui al successivo art. 14 e a seguito della verifica positiva, presso gli Uffici preposti, di quanto dichiarato ai sensi del precedente art. 6 e 7.

ART. 10 RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 3 grava sul titolare dell'impresa individuale o, nel caso di società, sui soggetti di cui all'art. 5 ed individuati dalla società stessa ed in possesso dell'abilitazione professionale prevista dal successivi art. 15 .
2. Le società hanno l'obbligo di comunicare i responsabili professionali di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla loro individuazione.
3. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma precedente costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38.
4. Ferma restando la responsabilità professionale di cui al precedente comma 1, lo Studio può avvalersi di dipendenti e di collaboratori familiari, risultanti dall'atto notarile di costituzione di impresa familiare e regolarmente denunciati agli Istituti assistenziali e previdenziali, per gli adempimenti puramente esecutivi, anche presso Uffici Pubblici.
5. Lo Studio di consulenza può altresì avvalersi, per i medesimi adempimenti puramente esecutivi, anche di associati in partecipazione, ai sensi dell'art. 2549 del Codice Civile.
6. I dipendenti, i collaboratori familiari e gli associati in partecipazione, di cui ai commi precedenti, per gli adempimenti puramente esecutivi non hanno l'obbligo di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale, della cittadinanza italiana o di altro Stato della Comunità Europea, né di avere raggiunto la maggiore età.
7. Entro trenta giorni dal ricevimento dell' autorizzazione o, comunque, dalla assunzione del dipendente o dalla stipula del contratto di inserimento in impresa familiare o di atto di associazione in partecipazione, il titolare o il legale rappresentante dello Studio dovrà dare comunicazione alla Provincia della acquisizione del soggetto nell'organico del personale.
8. La cessazione del rapporto di lavoro, instaurato a qualsiasi titolo e come disciplinato dai precedenti commi, deve essere comunicata entro trenta giorni.
9. Il mancato rispetto di quanto disposto dal presente articolo costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38.

ART. 11 ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI

1. Per "Uffici Pubblici", nell'ambito dell'esercizio dell' attività di cui all'art. 3, si intendono, a titolo indicativo, la Provincia, l'Ufficio Territoriale del Governo, la Questura, l'Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico, l'Ufficio Provinciale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Tribunale.
2. L'accesso agli Uffici di cui al comma 1, ai fini del disbrigo delle incombenze relative alle attività di cui all'art. 3, è consentito ai titolari e, nel caso di società, ai soci, con esclusione dei soci di solo capitale, ai dipendenti dello Studio incaricato, ai collaboratori familiari, agli associati in partecipazione ed ai dipendenti degli Enti Pubblici non economici, di cui all'art. 123 comma 13 del D. Lgs. 285/1992.
3. L'accesso agli Uffici Pubblici di cui al comma 1, oltre che ai soggetti di cui al precedente comma, è consentito ai titolari ed ai dipendenti degli Studi che si sono costituiti in Consorzio, finalizzato a mere operazioni di consegna e/o ritiro delle formalità, oltre che agli eventuali dipendenti del Consorzio stesso.
4. E' altresì ammesso l'accesso agli Uffici Pubblici, di cui al presente articolo, alle Associazioni di categoria degli autotrasportatori, presenti, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 25 novembre 1995, n. 501, "Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto", convertito con modificazioni nella legge 5 gennaio 1996, n. 11, nei Comitati provinciali e aderenti alle Associazioni Nazionali presenti nel Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori di cui alla Legge 6 giugno 1974, n. 298, esclusivamente per le formalità relative all'autotrasporto per conto di terzi ed a condizione che l'espletamento delle stesse venga effettuato a titolo gratuito.

ART. 12 DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Vengono assoggettate al rilascio di una nuova autorizzazione le seguenti fattispecie:
 - a) ogni mutamento di natura civile, dell'impresa, in virtù del quale non permanga, in qualità di soggetto civilmente e professionalmente responsabile, il titolare precedente o il collaboratore familiare o un socio o un amministratore originari, che operavano già nell'impresa stessa;
 - b) trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare;
2. Nel caso di cui al comma 1 lett. b), il cessionario dovrà richiedere l'autorizzazione in sostituzione di quella esistente in capo al cedente, il quale, contestualmente, con atto separato, deve dichiarare di volersi rinunciare.

- Al cessionario verrà rilasciata, previa verifica dei requisiti di cui agli artt. 6, 7 e 8, l'autorizzazione contestualmente alla revoca dell' autorizzazione precedente. Dalla data di efficacia dell'atto di cessione il cedente non potrà più continuare ad esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
3. Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare o del socio o dell'amministratore di società che fosse in possesso dell'attestato di idoneità professionale l'attività può essere proseguita provvisoriamente a condizione che ne venga fatta richiesta, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare o del socio o dell'amministratore, al Direttore dell'Area, allegando alla stessa copia di un documento di riconoscimento in corso di validità ed il certificato di morte, o il certificato medico attestante l'incapacità fisica o, ancora, il provvedimento attestante l'incapacità giuridica del soggetto. L'autorizzazione avrà validità per un periodo di due anni, prorogabile per un ulteriore anno qualora sussistano giustificati e comprovati motivi. I soggetti subentrati, entro il periodo dei suddetti due anni, dovranno dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 15. In caso contrario, l'autorizzazione sarà revocata.
 4. La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata entro trenta giorni dalla data del decesso o da quella del certificato medico o del provvedimento attestanti l'incapacità fisica o l'incapacità giuridica del soggetto; il mancato rispetto del termine comporterà la revoca dell'autorizzazione.
 5. Il proseguimento dell' attività ai sensi del comma 3 senza l'autorizzazione del Direttore dell'Area costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 39.
 6. Il disposto dei precedenti commi 3, 4 e 5 si applica anche in caso di recesso da Società dell'unico socio in possesso dell'attestato di idoneità professionale.
 7. Il nuovo soggetto incaricato alla conduzione dello studio di consulenza, sopraggiunto per gli effetti del precedente comma, dovrà sostenere l'esame, di cui al comma 15 e successive, entro la prima o seconda sessione utile.
 8. In tutti i casi di trasformazione, variazione denominazione o modifica, diversi da quelli disciplinati dal comma 1 e 11, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere l'aggiornamento della autorizzazione, entro trenta giorni dalla variazione, con istanza in carta legale al Direttore dell' Area, secondo modello conforme ai sensi del precedente art. 6.
 9. L'aggiornamento dell'autorizzazione per le variazioni dell'attività indicate nel precedente comma prevede il possesso dei requisiti previsti dai precedenti artt. 5, 7 e 15.
 10. Il mancato rispetto di quanto disposto dal precedente comma 9 costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38.
 11. Nel caso di trasferimento della sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere l'aggiornamento della autorizzazione, con istanza in carta legale al Direttore dell' Area, secondo modello conforme ai sensi del precedente art. 6.
 12. L'aggiornamento dell'autorizzazione per le variazioni dell'attività indicate nel precedente comma prevede il possesso dei requisiti previsti dai precedenti artt. 5, 7, 8 e 15.
 13. Il trasferimento della sede per qualsiasi motivo senza autorizzazione del Direttore dell'Area costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 39.

ART. 13 SEDI SECONDARIE

1. Il titolare o legale rappresentante dovrà chiedere il rilascio di un' autorizzazione per l'apertura di una o più sedi secondarie dello Studio già autorizzato, presentando istanza, ai sensi dell'art. 6, al Direttore dell'Area.
2. Il rilascio dell' autorizzazione per la sede secondaria sarà subordinato alla programmazione numerica di cui all'art. 14, alla nomina di un institore, preposto alla gestione della sede secondaria ai sensi dell'art. 2203 e seguenti del Codice Civile, in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 e dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 15, che dovrà risultare in organico allo Studio quale socio non di capitali, amministratore, dipendente, collaboratore familiare o associato in partecipazione.
3. In particolare, inoltre, per gli esercenti anteriormente al 6 settembre 1991, detto rilascio sarà subordinato al possesso dell'attestato di cui all'art. 15 da parte di almeno uno dei soggetti indicati nell'art. 5;
4. I locali delle sedi secondarie sono soggetti a quanto disposto dal precedente art. 8.

ART. 14 PROGRAMMAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il numero di autorizzazioni per l'esercizio della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è determinato, su base provinciale, ai sensi del Decreto del Ministro dei Trasporti 9 dicembre 1992 "Definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale, ed in rapporto con l'indice provinciale della Motorizzazione Civile, delle autorizzazioni all'esercizio della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".
2. Il numero delle autorizzazioni rilasciabili complessivamente potrà subire variazioni in eccesso o in difetto secondo il variare del numero dei veicoli circolanti immatricolati nella Provincia come risultanti dalla verifica

triennale effettuata sulla base dei dati forniti dall'ACI o dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o dall'Istat.

3. Potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni solamente nei Comuni in cui il numero delle autorizzazioni esistenti è inferiore al rapporto: veicoli circolanti/2.400.
4. Il Direttore dell'Area, a seguito della verifica di cui al comma 2, provvederà, tramite Bando, a rendere nota la disponibilità di autorizzazioni per singolo Comune. Con lo stesso Bando saranno definiti i termini entro i quali gli interessati potranno produrre le istanze per ottenere le autorizzazioni disponibili.
5. Quando il numero delle istanze è superiore al numero delle autorizzazioni rilasciabili per territorio comunale, le autorizzazioni saranno rilasciate in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) il maggior periodo di tempo, risultante da opportune attestazioni, di esercizio dell'attività di consulenza automobilistica, con la comprovata qualifica di cui all' art. 5 nonché come dipendente o collaboratore familiare o associato in partecipazione;
 - b) anzianità dell'attestato di idoneità professionale.
6. Qualora i criteri definiti al comma 5 non fossero sufficienti a stabilire la priorità di assegnazione, si procederà alla aggiudicazione "per sorteggio" alla presenza degli istanti.

TITOLO III DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE

ART. 15 ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE

1. L'autorizzazione, di cui al precedente art. 4, viene rilasciata solo nel caso in, almeno uno dei soggetti indicati dall'art. 5 del presente regolamento, sia in possesso dell'attestato professionale di cui all'art. 5 della L. 264/91.
2. L'attestato, di cui al precedente comma, deve essere posseduto anche da coloro che, pur esercitando l'attività di consulenza anteriormente al 6 settembre 1991 ed avendo ottenuto la conversione della licenza rilasciata dal Questore, intendano avviare nuovi Studi.
3. L'esercizio dell'attività di cui all'art. 3 già autorizzata in difetto dell'attestato di idoneità professionale, qualora richiesto, costituisce grave abuso che sarà sanzionato secondo l'art. 39 e del fatto ne verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
4. L'attestato, di cui al comma 1, verrà rilasciato dalla Provincia di Grosseto ai soggetti che sosterranno l'esame disciplinato dagli articoli di cui al presente titolo, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L. 264/91.
5. Possono sostenere l'esame presso la Provincia di Grosseto anche soggetti non residenti nell'ambito territoriale provinciale.
6. L'attestato viene rilasciato, senza sostenere alcun esame, a coloro, in possesso dei requisiti, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, comma 1 della L. 264/91.
7. Il successivo art. 24 regola le modalità di rilascio dell'attestato, di cui ai commi precedenti.

ART. 16 DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Al fine di ottenere l'abilitazione professionale, di cui all'articolo precedente, il candidato dovrà presentare la domanda di ammissione all'esame, redatta in carta legale, al Direttore dell'Area Infrastrutture e Protezione Civile, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
2. Nella domanda, di cui al precedente comma, il candidato dovrà dichiarare di essere in possesso:
 - a) dei requisiti morali previsti dall'art. 7 del presente regolamento;
 - b) di diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato;
 - c) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 23, comma 1 del presente Regolamento.
3. Alla domanda, di cui al comma 1, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) Attestazione di Versamento di € 50,00 sul conto corrente postale n° 13776588, intestato alla Provincia di Grosseto per il sostenimento dell'esame per ottenere l'abilitazione professionale all'esercizio dell'attività di consulenza all'attività per la circolazione dei mezzi di trasporto;
 - b) Fotocopia di un documento d'identità valido.

ART. 17 SESSIONE D'ESAME E ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. Gli esami si svolgono, di massima, due volte l'anno.
2. Le sessioni d'esame verranno indette con apposito bando del Direttore dell'Area Infrastrutture e Protezione Civile della Provincia di Grosseto, al quale verrà data la massima diffusione tramite:
 - a) affissione all'albo pretorio della Provincia;
 - b) pubblicazione sito Web della Provincia di Grosseto;
3. Nel bando pubblico, di cui al comma 2, verranno indicate le modalità ed i termini di presentazione delle domande di ammissione, le convocazioni nonché le procedure di svolgimento delle prove stesse.
4. Ai candidati ammessi, che hanno presentato regolarmente domanda di cui al precedente comma 3, verrà data comunicazione delle prove di esame secondo le modalità indicate al comma 5 del successivo art. 20.
5. La mancata partecipazione all'esame, di cui al comma 3, comporta l'esclusione dalla prova stessa. Per poter partecipare alle sedute successive il candidato dovrà presentare nuova istanza ai sensi del precedente art. 16.
6. La Commissione d'esame, sarà nominata con Decreto del Presidente della Provincia come stabilito dal Punto 4 del Provvedimento della conferenza unificata 14 febbraio 2002 secondo quanto stabilito dal successivo art. 18.

ART. 18 COMMISSIONE D'ESAME

1. Con un Decreto del Presidente della Provincia Grosseto è istituita un'apposita Commissione per il riconoscimento dell'idoneità all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed è composta da:
 - a) al Direttore dell'Area Infrastrutture e Protezione Civile della Provincia di Grosseto, o di un suo delegato, a cui compete la presidenza;
 - b) Un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, designato dal Direttore Provinciale, esperto in materie di circolazione stradale e trasporto merci;
 - c) Un rappresentante del corpo della Capitaneria di Porto del Ministero delle Infrastrutture (Dirigente o Funzionario equiparato, in servizio presso uno degli uffici marittimi nell'ambito territoriale della Regione Toscana, designato dalla Direzione Marittima di Livorno), competente della navigazione;
 - d) Un Rappresentate del Pubblico Registro Automobilistico, designato dal Direttore Provinciale, competente nella materia trattata;
 - e) Un esperto, designato dalla Provincia di Grosseto, in materia di regime tributario.
2. I componenti della commissione di esame durano in carica tre anni, rinnovabile una sola volta . Nella Commissione, in corrispondenza di ciascun componente effettivo, viene contemporaneamente nominato un supplente, che partecipa alle sedute in assenza del titolare.
3. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente della stessa, che ne fissa l'ordine del giorno.
4. Il componente della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall'incarico.
5. Per la validità delle sedute è necessaria la partecipazione di almeno quattro componenti della stessa compreso il Presidente.
6. Funge da segretario un dipendente U.O.C. Trasporti e Motorizzazione Civile, con qualifica professionale almeno di categoria C.
7. La segreteria cura l'istruttoria e la corrispondenza relativa al funzionamento della Commissione, nonché la tenuta di appositi registri, anche informatizzati, che evidenziano i soggetti titolari dell'attestato di idoneità professionale, come previsto dall'art. 24 comma 5.
8. La segreteria redige i verbali e cura la pubblicazione degli esiti degli esami.

ART. 19 FUNZIONI E COMPENSI

1. La Commissione di cui all'art. 18 accerta, mediante i previsti esami di cui all'art. 22, le condizioni per il riconoscimento dell'idoneità dei candidati per il conseguimento dell' attestato di idoneità professionale;
2. In caso di giudizio controverso per contenzioso di interpretazione di uno o più quesiti con la Commissione che si esprime in parità, il voto del Presidente assume titolo risolutorio;
3. A ciascun Commissario, non dipendente della Provincia, sarà corrisposto un compenso di € 52,00, per ogni seduta della commissione, onnicomprensivo di tutti gli oneri accessori, aggiornabile periodicamente con deliberazione della Giunta Provinciale.

ART. 20 ATTIVITÀ DELL'UFFICIO

1. Le domande di ammissione all'esame di abilitazione sono valutate dalla U.O.C. Trasporti e Motorizzazione Civile dell'Amministrazione Provinciale, ai fini della verifica della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti.
2. In caso di documentazione insufficiente, l'ufficio può disporre l'integrazione della medesima attraverso apposita richiesta, determinando altresì la data entro la quale la documentazione mancante debba essere prodotta, pena la non ammissione all'esame.
3. In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, l'ufficio esclude il candidato dall'ammissione all'esame di abilitazione, con motivato parere.
4. In caso di non ammissione all'esame l'ufficio ne dà comunicazione all'interessato, con la medesima procedura prevista per la comunicazione dell'ammissione.
5. Ai candidati che hanno presentato regolare domanda, ai sensi del precedente art. 16, ed ammessi a partecipare all'esame, sarà comunicata la convocazione, alla prova stessa, mediante lettera raccomandata A.R. o altro idoneo mezzo di natura informatica, in grado di fornire certezza della ricezione, precisando il luogo, il giorno e l'ora in cui si svolgerà l'esame, almeno 30 giorni prima della data fissata per la prova stessa.

ART. 21 PROVE DI ESAME

1. Le prove d'esame non possono avere luogo nei giorni festivi, né, ai sensi della Legge 8 marzo 1989, n. 101 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane", nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministero dell'Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
2. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione.
3. Gli elaborati devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la sigla di un componente della Commissione.
4. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed il concorrente che contravviene, viene escluso dalla prova e dall'esame.
5. Ai sensi dell'art. 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", le Province possono stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento coordinato della organizzazione e dell'espletamento degli esami su base sovra provinciale o regionale.

ART. 22 PROGRAMMA D'ESAME E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1. L'esame consiste in una prova scritta, della durata di due ore e riguarderà le seguenti discipline, previste dal D.M. 338/96:
 - a) La circolazione stradale.
 - b) Il trasporto di merci.
 - c) La navigazione.
 - d) Il Pubblico Registro Automobilistico.
 - e) Il regime tributario.
2. La prova scritta, di cui al comma 1, si compone di cinque quesiti, a risposta multipla predeterminata, per ciascuna delle cinque discipline di cui al comma 1, per un totale di venticinque domande.
3. I suddetti quesiti saranno scelti da appositi elenchi, uno per ogni argomento definiti al comma 1, predisposti dai membri della Commissione di cui all'art. 18.
4. L'elenco dei quesiti e le relative risposte, individuate al precedente comma, verranno pubblicate almeno due mesi prima della prova di esame, come previsto dall'art. 5 della L. 264/91.
5. Risulteranno idonei quei candidati che avranno risposto correttamente ad almeno 4 quesiti per ogni disciplina.

ART. 23 MANCATO SUPERAMENTO DELL'ESAME

1. Il candidato che non abbia superato l'esame presso qualsiasi Provincia, nonché si trovi nella posizione prevista dall'art. 17 comma 5, non potrà presentare nuova domanda per l'ammissione alla sessione successiva, ripetendo l'esame non prima di sei mesi dalla data della prova non superata.

ART. 24 MODALITA' DI RILASCIO DELL'ATTESTATO E ISTITUZIONE ALBO PROVINCIALE

1. Su richiesta dell'interessato, redatta in carta legale, l'ufficio rilascerà l'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 15.
2. La richiesta, di cui al comma 1, dovrà essere integrata dalla dichiarazione sulla modalità di conseguimento dello stesso:
 - a) Aver sostenuto, con esito positivo, un esame, previsto dall' art. 5, Comma 1 della L. 264/91;
 - b) Trovarsi nelle condizioni previste dal comma 6 dell'art. 15.
3. La documentazione da allegare, per il rilascio dell'attestato di cui al precedente comma 1:
 - a) Se il soggetto si trova nelle condizioni previste dalla lettera a) del precedente comma:
 - istanza, redatta in carta legale e sottoscritta dal titolare della impresa individuale o dal legale rappresentante della società dovrà essere indirizzata al Direttore dell'Area Infrastrutture e Protezione Civile della Provincia di Grosseto contenente i dati anagrafici dell'interessato e la data dell'esame svolto;
 - N. 2 marche da bollo da € 14,62 per l'attestato;
 - Attestazione di versamento di € 20,00 sul conto corrente postale n° 13776588 intestato alla Provincia di Grosseto, per diritti di segreteria.
 - b) Se il soggetto si trova nella condizione prevista dalla lettera b) del precedente comma:
 - istanza, redatta in carta legale e sottoscritta dal titolare della impresa individuale o dal legale rappresentante della società dovrà essere indirizzata al Direttore dell'Area Infrastrutture e Protezione Civile della Provincia di Grosseto contenente i dati anagrafici e copia della Licenza in possesso, per le agenzie autorizzate dalla Questura, dichiarazione della data di assunzione in ruolo con qualifica, per coloro che collaborano con l'Automobile Club d'Italia;
 - N. 2 marche da bollo da € 14,62 per l'attestato;
 - Attestazione di versamento € 20,00 effettuato sul conto corrente postale n° 13776588 intestato alla Provincia di Grosseto, per diritti di segreteria.
4. L'attestato di abilitazione Professionale verrà rilasciato in carta Legale.
5. Il conseguimento dell'abilitazione professionale, all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, comporta l'iscrizione automatica "all'albo Provinciale dei consulenti per la circolazione dei mezzi di trasporto", pubblicato sul sito Web Ufficiale della Provincia di Grosseto e liberamente consultabile on-line, che verrà istituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e che comprenderà sia coloro che hanno conseguito l'abilitazione nella Provincia di Grosseto sia coloro che esercitano nell'ambito territoriale, come risulta dall'archivio della U.O.C. trasporti e Motorizzazione Civile della Provincia.

ART. 25 REVOCA DELL'ATTESTATO

1. Qualora venga accertato che il candidato ha partecipato e superato l'esame in difetto dei requisiti di cui al precedente art. 7 lett. c), d), e) e f) il Direttore dell'Area procederà, con proprio provvedimento, alla revoca dell'attestato;
2. Qualora vengano meno i requisiti di cui all'art. 7, in precedenza posseduti, si procederà alla revoca dell'attestato;
3. Conseguentemente anche l'autorizzazione di cui all'art. 4, eventualmente rilasciata, sarà revocata;
4. La revoca dell'attestato, di cui ai precedenti commi, verrà effettuata con atto del Direttore dell'Area Infrastrutture e Protezione Civile.
5. L'interessato non potrà effettuare nuove richieste finché non sia stata emessa sentenza riabilitativa ai sensi degli artt. 178 e 683, comma 1 del Codice Penale.

TITOLO IV DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

ART. 26 SOGGETTI

1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto può essere esercitata anche dall'Automobile Club provinciale e dalle rispettive delegazioni dirette od indirette.
2. Le delegazioni dirette sono uffici gestiti da personale dall'Automobile Club.
3. Le delegazioni indirette sono uffici che esercitano l'attività di consulenza automobilistica in regime di concessione o di convenzionamento con l'Automobile Club d'Italia o con l'Automobile Club provinciale.

ART. 27 AUTORIZZAZIONE DELLE DELEGAZIONI DIRETTE ED INDIRECTE

1. Per potere esercitare l' attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto le delegazioni dirette ed indirette istituite dopo il 5 settembre 1991 devono conseguire l'autorizzazione di cui all'art. 4.
2. La domanda tesa al rilascio dell' autorizzazione per le delegazioni dirette deve essere presentata dall'Automobile Club provinciale
3. L'autorizzazione, di cui al precedente comma, sarà rilasciata all'Automobile Club richiedente.
4. L'Automobile Club d'Italia, l'Automobile Club provinciale e le rispettive delegazioni dirette ed indirette sono soggetti alle disposizioni previste dal presente Regolamento.

ART. 28 ULTERIORI OBBLIGHI DEGLI AUTOMOBILE CLUB

1. E' fatto obbligo all'Automobile Club d'Italia e all'Automobile Club provinciale di comunicare alla Provincia - Area Infrastrutture e Protezione Civile, entro trenta giorni, sia l'estinzione di ogni ufficio o delegazione, sia la costituzione o l'estinzione di ogni rapporto di concessione o di convenzionamento.
2. Il mancato rispetto dei termini di cui al precedente comma costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38.

TITOLO V DELLE AUTOSCUOLE

ART. 29 COMPETENZE DELLE AUTOSCUOLE

1. Le autoscuole, individuate dall'art. 123 del D. Lgs. 285/1992, svolgono in via esclusiva gli adempimenti connessi all' effettuazione dell'esame per conducenti di veicoli a motore.
2. Le autoscuole svolgono altresì attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto.
3. L' attività di consulenza definita al precedente comma 2 può essere effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto interessato, anche non iscritto all'autoscuola in qualità di allievo.
4. Le autoscuole, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, non devono conseguire l'autorizzazione per esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, disciplinata dall'art. 4 del presente Regolamento.

ART. 30 NORME REGOLAMENTARI APPLICABILI

1. All'esercizio da parte delle autoscuole delle attività individuate al comma 2 del precedente articolo si applicano le norme del presente Regolamento in materia di:
 - a) accesso agli Uffici Pubblici;
 - b) orari di apertura;
 - c) tariffe;
 - d) registro-giornale;
 - e) ricevute;
 - f) sanzioni, in quanto applicabili.

TITOLO VI DELLA GESTIONE DELLO STUDIO DI CONSULENZA

ART. 31 ORARI DI APERTURA

1. Entro trenta giorni dalla data di inizio della attività il titolare o legale rappresentante dovrà comunicare alla Provincia gli orari di apertura al pubblico dello Studio.
2. Qualora i suddetti orari subiscano variazioni definitive il titolare o legale rappresentante dovrà darne comunicazione alla Provincia entro trenta giorni dalla data di modifica.
3. Il titolare o legale rappresentata dovrà comunicare alla Provincia il periodo di chiusura per ferie, prima dell'inizio dello stesso.
4. Il mancato rispetto di quanto previsto ai commi precedenti costituisce irregolarità ai sensi e per effetti dell'art. 38.

ART. 32 TARIFFE ED INFORMAZIONI ALL'UTENZA

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno lo Studio dovrà depositare in Provincia le tariffe praticate per ciascuna formalità ovvero una dichiarazione di non variazione delle stesse.
2. Una copia delle tariffe, nonché del logo per l'attività dello Sportello Telematico dell'Automobilista (S.T.A.), dovrà essere permanentemente affissa in modo visibile al pubblico, presso i locali dello Studio in cui vengono acquisiti gli incarichi dei committenti.
3. Dovrà, inoltre, essere affisso, in modo visibile, un avviso che indichi la possibilità, per l'utente, di inoltrare reclami in merito all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata dallo Studio, al Direttore dell'Area Infrastrutture e Protezione Civile.
4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nei commi precedenti costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del presente Regolamento.

ART. 33 REGISTRO-GIORNALE

1. Il Registro-Giornale dovrà essere completato, per qualsiasi formalità, in ogni sua parte e contenere i seguenti dati:
 - a) numero progressivo attribuito all'incarico;
 - b) dati identificativi (nome, cognome e residenza oppure denominazione e sede) del soggetto che ha commissionato l'espletamento della pratica;
 - c) dati identificativi del veicolo (numero di targa o di telaio) o del documento relativamente al quale viene espletata la formalità;
 - d) tipo di formalità da espletare (per es. trasferimento di proprietà, immatricolazione, duplicato patente, ecc.);
 - e) data di rilascio della ricevuta di cui al successivo art. 34 e numero progressivo della stessa;
 - f) La mancanza anche di uno solo dei dati suddetti costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 38.
2. In particolare, ad un numero progressivo corrisponderà esclusivamente una sola formalità. L'annotazione, in capo ad un solo numero di registrazione, di più formalità costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 38.
3. La stampa del Registro Giornale, salve le regole sulla tenuta informatica, può avvenire in conformità con l'art. 7, comma 4-ter del Decreto Legge 10 giugno 1994, n. 357 "Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente", convertito dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489 e modificato dall'art. 3 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 "Misure in materia fiscale".

ART. 34 RICEVUTE DI CONSEGNA DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO O DEI DOCUMENTI DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA

1. Il soggetto di cui all'art. 10 comma 1 o, in sua assenza, il dipendente o il collaboratore familiare o l'associato in partecipazione, rilascia, al cliente che ha consegnato i documenti di circolazione del mezzo o i documenti per l'abilitazione alla guida, una ricevuta conforme al modello allegato al Decreto del Ministro dei Trasporti dell'8 febbraio 1992 "Approvazione del modello di ricevuta temporaneamente sostitutivo del documento di circolazione del mezzo di trasporto o di abilitazione alla guida".

2. Le ricevute di cui al precedente comma 1 devono riportare data e numero progressivo, apposto con specifico timbro dello Studio.
3. Le ricevute di cui al comma 1 sostituiscono a tutti gli effetti i documenti di circolazione del mezzo di trasporto o i documenti di abilitazione alla guida, per la durata massima di trenta giorni, con decorrenza dalla data di rilascio della stessa, che deve coincidere con la data di annotazione del Registro-Giornale. La mancata coincidenza tra la data di rilascio e la quella di annotazione costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 38.
4. Alla scadenza del termine di cui al comma 3 non potrà essere rilasciata ulteriore ricevuta. Chiunque abusivamente, ossia pur non sussistendo i presupposti per il rilascio, rilascia la ricevuta di cui al presente articolo, viene punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 370,00 a € 1485,00. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio l'autorizzazione di cui all'art. 4 sarà revocata.
5. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 74,00 a € 296,00.
6. La data di rilascio dovrà essere annotata nella apposita colonna del Registro-Giornale unitamente al numero progressivo della ricevuta stessa.
7. La data del rilascio della ricevuta potrà essere contestuale o successiva alla data di registrazione della formalità sul Registro-Giornale. La data di rilascio antecedente la data di registrazione costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 38.

ART. 35 CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

1. I documenti relativi a ciascuna formalità dovranno essere conservati presso l'archivio o il domicilio fiscale dello Studio. Qualora l'archivio o il domicilio fiscale sia diverso dalla sede presso la quale viene svolta l'attività, ne dovrà essere data comunicazione alla Provincia entro trenta giorni dalla data di deposito del primo documento.
2. La mancata comunicazione di cui al comma 1 costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 38.
3. Relativamente a ciascuna formalità presa in carico, lo Studio dovrà conservare copia, in formato cartaceo o su supporto informatico, almeno della documentazione prevista dall'art. 2220 del Codice Civile e dalla normativa vigente in materia tributaria.
4. A richiesta della Provincia, nell'espletamento dell'attività di vigilanza, lo Studio dovrà esibire, entro un termine non superiore a trenta giorni, copia della documentazione afferente le formalità oggetto dell'attività di vigilanza.
5. La mancata conservazione della documentazione prevista al comma 3 e la mancata comunicazione di cui al comma 1 costituiscono irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 38.
6. La mancata produzione dei documenti di cui al comma 3 costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti del successivo art. 39.
7. La ritardata produzione della documentazione rispetto ai termini di cui al comma 3 costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38.

ART. 36 CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. E' fatto obbligo al titolare o legale rappresentante dello Studio di comunicare alla Provincia la cessazione della attività. L'attività dello Studio si intende comunque cessata quando, dal Registro-Giornale, non risultino registrate formalità per un periodo superiore a un anno. La mancata comunicazione costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 limitatamente all'applicazione di sanzioni amministrative.

ART. 37 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1. Per comprovati e gravi motivi che ingenerano nel titolare o legale rappresentate dello Studio la temporanea impossibilità a proseguire l'attività, lo stesso deve chiedere la sospensione dell' autorizzazione o la nomina di un sostituto, purché questi sia in possesso dei requisiti previsti agli artt. 7 e 15.
2. Nel caso di richiesta di sospensione questa è autorizzata con provvedimento del Direttore dell'Area che ne fissa la durata. Questa non potrà essere, comunque, superiore a sei mesi. Decorso il termine stabilito, senza che l'attività sia ripresa, l'autorizzazione è revocata d'ufficio. Per gravi e comprovati motivi il titolare o legale rappresentante può una sola volta fare istanza di proroga la quale potrà avere la durata massima di ulteriori sei mesi.
3. La nomina del sostituto è disposta con provvedimento del Direttore dell'Area, che ne fissa la durata. Questa non potrà essere, comunque, superiore a sei mesi. Decorso il termine stabilito, senza che il titolare o legale rappresentante rientri nell'esercizio dell'attività, l'autorizzazione è revocata d'ufficio. Per gravi e comprovati motivi il titolare o legale rappresentante può una sola volta fare istanza di proroga della nomina del sostituto, la quale potrà avere la durata massima di ulteriori sei mesi.
4. La sospensione dell' attività senza la prescritta autorizzazione costituisce grave abuso ai sensi e per effetti dell'art. 39.

5. L'esercizio dell'attività durante il periodo di sospensione, ancorché autorizzata, costituisce, altresì grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 39.
6. L'esercizio dell'attività da parte di un sostituto senza la prescritta autorizzazione costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 39.

TITOLO VII DELLA VIGILANZA E DELLE SANZIONI

ART. 38 IRREGOLARITA'

1. Per irregolarità si intende, oltre a quanto così specificatamente individuato nei precedenti articoli, qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal titolare o legale rappresentante dello Studio nell'ambito dello svolgimento della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dal presente Regolamento, salvo che si possa configurare quale grave abuso ai sensi del successivo art. 39.
2. Nel caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica per la circolazione dei mezzi di trasporto sarà emanato provvedimento di diffida.
3. Quando a seguito di un provvedimento di diffida per irregolarità, e nei termini nello stesso provvedimento stabiliti, ai sensi del comma 2, il titolare non rimuova il comportamento o fatto accertato come irregolare si realizza l'irregolarità persistente.
4. Si ha irregolarità ripetuta quando nei cinque anni successivi all'accertamento di una irregolarità, il titolare o il legale rappresentante commetta un'altra irregolarità della stessa natura. Si ha irregolarità ripetuta anche quando più irregolarità della stessa natura, commesse nel quinquennio, sono accertate con un unico provvedimento.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 2.582,00 e, contestualmente, l'autorizzazione di cui all'art. 4 sarà sospesa per un periodo da uno a sei mesi.

ART. 39 GRAVE ABUSO

1. Commette gravi abusi chi incorre in una delle violazioni così definite nel presente Regolamento.
2. Nel caso di accertati gravi abusi l'autorizzazione sarà revocata. Contestualmente sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 5.164,00 salva l'eventuale responsabilità civile e penale.
3. Qualora il titolare o il legale rappresentante dello Studio sia condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui all'art. 7 comma 1 lettera c), l'autorizzazione sarà sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva; qualora questa sia di condanna, l'autorizzazione sarà revocata e sarà contestualmente irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 del presente articolo.
4. In tutti gli altri casi il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione sarà revocato.
5. Durante il periodo di sospensione, lo Studio non può esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. L'esercizio della predetta attività durante tale periodo costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti del presente articolo.

ART. 40 PAGAMENTO DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni amministrative di cui agli artt. 38 e 39 possono essere pagate in misura ridotta, pari ad un terzo dell'importo massimo, a cui vanno aggiunte le spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

ART. 41 VIGILANZA

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente Regolamento spetta alla Provincia ed ai Comuni.
2. Sono soggette a vigilanza tutte le persone fisiche e giuridiche che, anche senza obbligo di conseguimento dell'autorizzazione disciplinata dall'art. 4 del presente Regolamento, esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
3. La Provincia esercita l'attività di vigilanza tramite i Funzionari preposti dal Direttore dell'Area Infrastrutture e Protezione Civile, muniti di apposita tessera di riconoscimento.

4. L'accertamento delle violazioni di competenza potrà essere effettuato assumendo informazioni e procedendo a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
5. I funzionari incaricati effettueranno controlli di carattere amministrativo per verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione.
6. Qualora nell'ambito dell'espletamento dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altri Enti o Uffici Pubblici ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.

ART. 42 VIGILANZA SUL VERSAMENTO DELL'I.P.T.

1. La Provincia è inoltre competente per il controllo sul versamento dell'Imposta Provinciale (I.P.T.) sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), disciplinata con specifico regolamento e/o convenzione.
2. L'attività di vigilanza, limitatamente alle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli, richieste al P.R.A. può essere esercitata, oltre che dai funzionari individuati al precedente art. 41, anche dai Funzionari preposti dall'Area competente in materia di Tributi, muniti di apposita tessera di riconoscimento.
3. Il ritardato totale o parziale versamento dell'I.P.T. costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 38.
4. L'ingiustificato totale o parziale versamento dell'I.P.T. sarà sanzionato come grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 39.
5. Le sanzioni previste in materia di I.P.T. dal presente Regolamento si applicano in aggiunta a quelle previste dal vigente regolamento provinciale in materia di Imposta Provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli, richieste al P.R.A.

ART. 43 CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI

1. Se, a seguito di sopralluogo o di segnalazione, sarà accertata una violazione, questa sarà contestata immediatamente, oppure ne saranno notificati gli estremi, entro il termine di novanta giorni, per i residenti nel territorio italiano, o di trecentosessanta giorni, per i residenti all'estero, all'interessato ed eventualmente, a chi sia obbligato in solido. Il termine decorre dalla data dell'accertamento.
2. Qualora ricorresse il caso di cui al comma 1, la notificazione potrà essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un Funzionario della Provincia.
3. Per la contestazione dei comportamenti o fatti accertati, prima dell'emanazione della sanzione o della revoca della autorizzazione, il Direttore dell'Area potrà avvalersi dell'Ufficio Legale della Provincia, il quale dovrà esprimere il proprio parere entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

ART. 44 SCRITTI DIFENSIVI

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione degli estremi della violazione di cui all'art. 43 comma 1, gli interessati potranno far pervenire al Direttore dell'Area competente scritti difensivi e documenti, potendo chiedere anche di essere sentiti.
2. Il Direttore dell'Area sente l'interessato, ove questi ne abbia fatta richiesta, ed esamina i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, anche avvalendosi dell'Ufficio Legale della Provincia, che dovrà esprimere il proprio parere entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
3. Il Direttore dell'Area, se ritiene fondato l'accertamento, determina la sanzione dovuta e, nei casi previsti, ne ingiunge il pagamento.
4. Qualora, tuttavia, pur sussistendo gli estremi oggettivi della violazione, il Direttore dell'Area ravvisi che il trasgressore ha agito con colpa lieve, lo diffida dal reiterare il comportamento illecito.
5. Nelle rimanenti ipotesi, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola agli interessati e al Funzionario che ha redatto il rapporto.

ART. 45 COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Tutte le sanzioni previste dal presente Regolamento saranno applicate previa comunicazione agli interessati dell' avvio del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO VIII DELLA FORMAZIONE E DELL'AGGIORNAMENTO

ART. 46 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI CORSI

1. La Regione programma e coordina corsi di formazione professionale, ai sensi dell'Art. 10 comma 3 L. 264/91, come modificata dall'art. 4, comma 1 L. 11/94 e regolata dal Decreto 127/00, al fine di regolare l'accesso alla attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di coloro che:
 - a) non essendo in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato, non avessero maturato, alla data di entrata in vigore della L. 264/1991, tre anni di esercizio dell'attività;
 - b) non essendo in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato, sono subentrati nell'attività ai sensi dell'art. 12 comma 3.
2. La Provincia provvede alla gestione dei corsi di cui al comma 1, sulla base delle specifiche direttive emanate dalla Giunta Regionale, del proprio Regolamento.

TITOLO IX DELLE NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 47 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
2. Tutte le cifre indicate nel presente Regolamento devono intendersi automaticamente aggiornate ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti legislativi successivi alla sua entrata in vigore, nonché da atti del Direttore dell'Area limitatamente ai diritti di segreteria per le istanze presentate.

ART. 48 NORMA TRANSITORIA

1. Tutti gli adempimenti previsti per la prima volta dal presente Regolamento dovranno essere compiuti entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 49 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore all' esecutività della deliberazione della Consiglio Provinciale di approvazione.

ART. 50 ABROGAZIONI NORME

1. Il presente regolamento abroga il precedente approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 15 del 31.03.2005.

ART. 51 NORMA FINALE

1. Il presente Regolamento ed ogni sua modifica od integrazione sarà pubblicato sul sito internet della Provincia.

Allegato 2

Comune	Circolanti	posti barca	totale	Disponibilità	Occupati	Liberi
ARCIDOSO	3.645	0	3.645	3	3	0
CAMPAGNATICO	2.116	0	2.116	1	0	1
CAPALBIO	3.444	0	3.444	1	1	0
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	6.989	1.850	8.839	5	5	0
CINIGIANO	2.057	0	2.057	1	0	1
CIVITELLA PAGANICO	2.333	0	2.333	1	0	1
FOLLONICA	18.850	200	19.050	8	5	3
GAVORRANO	6.745	0	6.745	3	1	2
GROSSETO	64.081	1.179	65.260	27	12	15
ISOLA DEL GIGLIO	1.142	200	1.342	1	0	1
MAGLIANO IN TOSCANA	3.119	0	3.119	1	0	1
MANCIANO	5.726	0	5.726	2	2	0
MASSA MARITTIMA	6.891	0	6.891	3	3	0
MONTE ARGENTARIO	9.889	1.930	11.819	5	2	3
ORBETELLO	12.122	1.280	13.402	6	3	3
PITIGLIANO	3.174	0	3.174	2	2	0
ROCCALBEGNA	940	0	940	1	0	1
ROCCASTRADA	6.934	0	6.934	3	2	1
SANTA FIORA	2.219	0	2.219	1	0	1
SCANSANO	3.625	0	3.625	1	1	0
SCARLINO	3.151	1.018	4.169	2	0	2
SORANO	2.765	0	2.765	1	0	1
CASTELL'AZZARA	1.219	0	1.219	1	0	1
SEMPRONIANO	1.008	0	1.008		0	
CASTEL DEL PIANO	3.823	0	3.823	2	1	1
SEGGIANO	856	0	856		0	
MONTEROTONDO M.MO	896	0	896	1	0	1
MONTIERI	869	0	869		0	
Totali	180.628	7.657	188.285	84	43	41

Accorpando i veicoli circolanti nei comuni di **Castell'Azzara e Semproniano** si determinano le condizioni per l'apertura di uno studio che sarà collocato in uno dei comuni previo accordo fra le due realtà territoriali.

Accorpando i veicoli circolanti nei comuni di **Castel del Piano e Seggiano** si determinano le condizioni per l'apertura di uno studio che sarà collocato in uno dei comuni previo accordo fra le due realtà territoriali.

Accorpando i veicoli circolanti nei comuni di **Montieri e Monterotondo Marittimo** si determinano le condizioni per l'apertura di uno studio che sarà collocato in uno dei comuni previo accordo fra le due realtà territoriali.